

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/1095/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale 1**

80/1096/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica 5**

80/1097/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna 8**

80/1098/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 11**

80/1099/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 14**

80/1100/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 16**

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

80/1101/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica 17**

80/1102/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica 18**

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

(80/1095/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, per assicurare in tal modo una migliore redditività dell'allevamento;

considerando che tale miglioramento deve condurre e mantenere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico al livello più soddisfacente per tutta la Comunità;

considerando che l'azione da intraprendere nell'ambito di un piano di eradicazione accelerata deve essere progressiva e tener conto delle situazioni esistenti negli Stati membri o in talune parti dei loro territori e che tale piano nazionale può, a certe condizioni, avere un'applicazione regionalizzata;

considerando che, in caso di ricomparsa accidentale della malattia in un territorio o parte di territorio già risanato, conviene prevedere appropriate misure tendenti all'eli-

minazione immediata della malattia, al fine di permettere il ripristino a breve scadenza della qualifica precedente;

considerando d'altronde che, per quanto concerne gli scambi, un'azione di questo tipo deve contribuire a fare scomparire gli ostacoli, dovuti alle differenze di situazione sanitaria degli Stati membri, che si frappongono agli scambi intracomunitari di animali vivi;

considerando che con la creazione e il mantenimento di territori di Stati membri, o di parti di essi, indenni da peste suina classica, si contribuisce alla libera circolazione dei suini vivi nei suddetti territori o parti di territorio;

considerando che a tal fine è necessario prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure applicabili dagli Stati membri al fine di eradicare la peste suina dal proprio territorio, per renderlo ufficialmente indenne da peste suina e far sì che mantenga tale status.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contemplate dall'articolo 2 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure

⁽¹⁾ GU n. C 187 del 25. 7. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 72 del 24. 3. 1980, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 17.

comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾ e dall'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE ⁽³⁾.

Inoltre, ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. azienda ufficialmente indenne da peste suina un'azienda in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,
- non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina,
- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

l'azienda deve inoltre trovarsi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina non si sia manifestata almeno negli ultimi 12 mesi;

2. Stato membro ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,
- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina e che è stato riconosciuto come tale conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 7, paragrafo 1;

3. regione ufficialmente indenne da peste suina, una regione in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno,
- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi 12 mesi almeno,

e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina e che è stata riconosciuta come tale conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

4. Stato membro o regione indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione in cui non si sono accertati casi di peste suina negli ultimi 12 mesi almeno.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro non ufficialmente indenne da peste suina deve predisporre un piano di eradicazione accelerata della suddetta malattia.

2. Al più tardi sei mesi dopo la data di notificazione della presente direttiva lo status degli Stati membri verrà precisato secondo la procedura prevista all'articolo 9, per determinare quali di essi debbano presentare un piano conformemente al paragrafo 1.

3. Tale piano, che deve essere realizzato entro un termine massimo di cinque anni, deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 4 della presente direttiva ed essere approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica ⁽⁴⁾.

Articolo 4

1. Il piano di cui all'articolo 3 deve essere concepito in modo che alla scadenza del termine massimo di cinque anni, il territorio dello Stato membro interessato sia ufficialmente indenne da peste suina.

2. Tale piano deve precisare:

- secondo i casi,
 - la data del divieto di vaccinazione contro la peste dei suini da allevamento,
 - la data del divieto o — nel corso dei primi due anni di esecuzione del piano — della limitazione della vaccinazione contro la peste dei suini da ingrasso,
 - la data di applicazione delle operazioni di accertamento della peste suina quando ciò risulti necessario,
- le misure, i mezzi e il calendario previsti dallo Stato membro interessato per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

3. Il piano può avere un'applicazione regionalizzata se uno Stato membro è in grado di garantire la protezione e il mantenimento dello status delle regioni in questione.

In questo caso, le precisazioni di cui al paragrafo 2 devono riguardare le regioni per cui il piano è stato fatto.

4. Gli Stati membri rendono note alla Commissione:

- a) le spese annue degli ultimi tre anni sostenute in conseguenza della peste suina e la loro ripartizione;

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) le previsioni relative alle spese annue per l'esecuzione del piano quinquennale.

Articolo 5

La Commissione procede a controlli regolari in loco per verificare, dal punto di vista veterinario, l'applicazione dei piani.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti dispongano, a loro richiesta, di tutte le informazioni e documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni d'applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani previsti all'articolo 3, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE.

2. Tali piani sono approvati in base alla procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 3, della suddetta decisione.

3. Gli Stati membri possono, nel corso dell'esecuzione di un piano approvato conformemente al paragrafo 2, adottare, in caso di evoluzione allarmante della peste suina sul loro territorio e dopo aver fatto un bilancio della situazione, le misure di conservazione che ritengono adeguate e che possono comportare anche la reintroduzione della vaccinazione preventiva organizzata.

Essi ne informano la Commissione.

4. I piani approvati in conformità del paragrafo 2 possono essere modificati o completati secondo la stessa procedura per tener conto dell'evoluzione della situazione della peste suina nello Stato membro o nella regione interessata ed in particolare di un'eventuale applicazione delle misure previste al paragrafo 3.

Articolo 7

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, ogni Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sarà riconosciuto ufficialmente indenne da peste suina quando da almeno dodici mesi, in tale Stato

- a) non si siano accertati casi di peste suina;

- b) la vaccinazione contro la peste suina non sia più stata praticata.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, una parte del territorio di uno Stato membro cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3 potrà, non prima di tre mesi dal momento in cui avrà soddisfatto alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, essere riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina sempreché tale Stato membro possa fornire sufficienti garanzie per assicurare il mantenimento dello status di tale parte di territorio, giustificando in particolare l'esistenza di misure intese

- i) a vietare l'ammissione nella parte di territorio interessata di suini provenienti da aziende non ufficialmente indenni o
- ii) a vietare l'uscita di suini vaccinati da un'azienda situata in una parte di territorio non ufficialmente indenne o non indenne da peste suina, se non in caso di macellazione immediata o ammissione in un'altra azienda con status analogo.

Articolo 8

1. Uno Stato membro che durante l'azione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 80/1096/CEE abbia perduto la qualifica di ufficialmente indenne da peste suina, può ricorrere all'articolo 3, paragrafo 1, purché l'esecuzione del suo piano sia limitata alla durata dell'azione summenzionata.

2. Tuttavia se in uno Stato membro ufficialmente indenne da peste suina si accerta la presenza di uno o più focolai della malattia collegati tra loro dal punto di vista epizootologico e distribuiti in una zona geograficamente circoscritta, la qualifica di detto Stato membro non viene ritirata per un periodo di quindici giorni se lo Stato membro è in grado di isolare la zona in questione.

Secondo la procedura prevista all'articolo 9 si può tuttavia decidere, nel corso di questi quindici giorni, di ritirare la qualifica o di mantenerla per un periodo massimo di tre mesi qualora le misure adottate dallo Stato membro siano giudicate soddisfacenti.

3. Il paragrafo 2 può essere applicato per analogia ad una regione ufficialmente indenne da peste suina.

Articolo 9

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è consultato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 10

L'articolo 9 si applica sino al 21 giugno 1981.

Articolo 11

Previa consultazione con gli Stati membri nell'ambito del comitato, la Commissione presenta al Consiglio, prima del 1° luglio 1983, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e sulla situazione nella Comunità in materia di peste suina, corredandola, se necessario, di proposte in materia.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata approvati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 80/1096/CEE, alla data fissata dalla Commissione nella decisione d'approvazione e, per quanto riguarda i piani approvati nel 1981, non oltre il 31 dicembre 1981.

2. Il periodo di realizzazione di cinque anni previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 80/1096/CEE decorre, per ciascuno Stato membro, dalla data fissata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, fermo restando che il finanziamento comunitario è in ogni caso limitato agli abbattimenti avvenuti prima del 1° gennaio 1987.

3. Qualora l'attuazione del piano alla data prevista dovesse suscitare in taluni Stati membri difficoltà notevoli, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può posticipare per i suddetti Stati di non più di un anno le date di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. NEY

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica

(80/1096/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che in campo veterinario uno dei compiti della Comunità è quello di migliorare lo stato sanitario del bestiame onde garantire una migliore redditività dell'allevamento;

considerando altresì che, per quanto riguarda gli scambi, un'azione di questo tipo deve contribuire ad eliminare gli ostacoli che ancora sussistono nel commercio tra gli Stati membri di carni fresche o di animali vivi, a causa delle diverse situazioni sanitarie;

considerando che dalla Comunità sono state prese, a questo effetto, alcune misure concernenti certe malattie dei bovini;

considerando che nel settore dei suini sono state prese iniziative analoghe, le quali, in quanto abbiano per scopo la realizzazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 ⁽⁵⁾;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento di quest'azione comune e deve pertanto essere in grado di sincerarsi che le relative disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi suddetti; che a tal fine è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per assicurare il pieno successo dell'azione comune, occorre far sì che i piani nazionali di

eradicazione, una volta intrapresi, possano essere portati a termine; che è quindi necessario riservarsi la possibilità di rivedere, in funzione dell'evoluzione della situazione, le previsioni su cui si basa tale azione, per quanto riguarda sia i mezzi finanziari necessari per la sua realizzazione, sia la sua durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione prevista:

- dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽⁶⁾, e
- dalla direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale ⁽⁷⁾,

costituisce, nella misura in cui intende perseguire gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 2

1. Per l'esecuzione dell'azione comune è previsto un periodo di cinque anni.
2. La partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», è fissata a 35 milioni di unità di conto europeo.

Articolo 3

1. Le spese degli Stati membri per le misure decise nel quadro dell'azione comune beneficiano di un aiuto del Fondo, sezione orientamento, nei limiti precisati all'articolo 2.
2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri nell'ambito del piano di cui all'articolo 5:

⁽¹⁾ GU n. C 132 del 3. 6. 1980, pag. 8.⁽²⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.⁽³⁾ GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 247 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁷⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- a) al massimo il 50 % delle spese impegnate a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali;
- b) al massimo 0,125 unità di conto europee per dose di vaccino utilizzata in caso di vaccinazione d'urgenza in uno Stato membro o in una regione riconosciuta ufficialmente indenne secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 80/1095/CEE ovvero in uno Stato membro o in una regione in cui la vaccinazione è stata vietata da almeno tre mesi, restando tuttavia inteso che i suini vaccinati debbono essere abbattuti entro i tre mesi successivi alla vaccinazione;
- c) al massimo 0,125 unità di conto europee per dose di vaccino utilizzata in caso di vaccinazione praticata in talune regioni determinate per l'esecuzione di un piano di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 7 della direttiva 80/1095/CEE, restando inteso che questo rimborso sarà limitato ai primi due anni di applicazione del piano;
- d) al massimo 1 unità di conto europea per campione esaminato in laboratorio nell'ambito dell'individuazione effettuata per l'istituzione di aziende o di regioni ufficialmente indenni dalla peste suina.

3. Il paragrafo 2 è parimenti applicabile alle misure immediatamente consecutive all'apparizione della peste suina in uno Stato membro ufficialmente indenne da questa malattia ai sensi della direttiva 80/1095/CEE.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite ai sensi della procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di una decisione favorevole in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Le domande di pagamento riferite alle spese sostenute dagli Stati membri durante l'anno civile devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La concessione dell'aiuto del Fondo viene decisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano previsto all'articolo 3 della direttiva 80/1095/CEE prima della sua attuazione e al più tardi il 31 dicembre 1981.

Tuttavia, tale termine:

- a) non può opporsi agli Stati membri ufficialmente indenni dalla peste suina che hanno perso tale qualifica durante il periodo dell'azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in seguito alla comparsa e alla persistenza della malattia;
- b) può essere portato al 31 dicembre 1982 secondo la procedura prevista all'articolo 6, qualora l'attuazione del piano entro il termine previsto dia luogo in taluni Stati membri a considerevoli difficoltà.

2. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, in caso di comparsa della peste suina.

3. La Commissione esamina i piani o le misure comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 per determinare se, in funzione della loro conformità con la normativa di cui all'articolo 1 e tenuto conto degli obiettivi di essa, sono soddisfatte tutte le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità. Nei due mesi successivi alla ricezione dei piani o delle misure, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente. Quest'ultimo emette il suo parere conformemente alla procedura dell'articolo 6. Il comitato del Fondo è consultato sugli aspetti finanziari.

4. La Commissione procede a regolari controlli sul posto per verificare dal punto di vista veterinario l'applicazione dei piani.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma, le disposizioni d'applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari, nonché la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario perma-

nente, istituito con decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura

l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 7

L'articolo 6 si applica fino al 21 giugno 1981.

Articolo 8

Anteriormente al 1° luglio 1983, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione della presente decisione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

(80/1097/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la peste suina africana è comparsa in Sardegna nel 1977 e che, allo scopo di assicurare in una prima fase la protezione contro una possibile estensione di tale malattia e di contribuire in una seconda fase alla sua eradicazione, la Comunità ha già accordato il suo sostegno finanziario all'Italia ai sensi della decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza ⁽⁴⁾;

considerando che la malattia persiste; che i mezzi posti in opera devono di conseguenza essere rafforzati se si vuole raggiungere l'obiettivo fondamentale consistente nell'eliminare la peste suina africana da tutta la Sardegna;

considerando che le autorità italiane hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo alle spese connesse con l'efficace attuazione di un programma veterinario di eradicazione totale e urgente della malattia, nonché delle misure a più lungo termine destinate alla salvaguardia dei risultati acquisiti;

considerando che è opportuno, attraverso una nuova azione di maggiore ampiezza in un quadro diverso da quello delle procedure finora seguite, accogliere tale richiesta e concedere un primo aiuto a favore della Sardegna, per fronteggiare le esigenze della situazione attuale;

considerando che il piano di eradicazione deve comportare determinate misure, tali da garantire l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere decise e adattate all'evoluzione della situazione secondo una procedura che associa strettamente gli Stati membri e la Commissione;

considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento dell'azione intrapresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana stabilisce un piano d'urgenza relativo all'eradicazione della peste suina africana in Sardegna e alla ristrutturazione dell'allevamento suino.

Tale piano, da realizzarsi entro un massimo di cinque anni, deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 2 ed essere approvato conformemente all'articolo 3.

Articolo 2

Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere:

1. misure rigorose di eradicazione, in particolare:

- a) l'abbattimento di tutti i suini nel territorio della provincia di Nuoro, in cui la malattia si è propagata;
- b) la distruzione o il consumo sul posto di tutte le carni di animali della specie suina presenti nel territorio di cui alla lettera a), nonché di tutti i prodotti a base di carni suine, ad esclusione delle conserve in scatola sterilizzate;
- c) la pulizia, la disinfestazione, la disinfezione e la derattizzazione delle aziende e di tutti i luoghi che possono essere stati contaminati da suini o da carni suine, nonché dei prodotti da esse derivanti;
- d) l'individuazione sierologica sistematica della malattia nei suini delle aziende ubicate in zone prossime al territorio di cui alla lettera a) o delle aziende che possano rappresentare un rischio di contaminazione;
- e) la macellazione dei suini portatori di anticorpi della malattia e la distruzione delle loro carni;
- f) l'indennizzo immediato e totale dei proprietari dei suini abbattuti ai fini dell'applicazione del piano;

(1) GU n. C 232 del 10. 9. 1980, pag. 3.

(2) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 80.

(3) Parere reso il 29. 10. 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

2. misure di prevenzione della malattia, in particolare:

- a) il controllo e la distruzione sistematica di tutti i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto internazionali;
- b) il controllo e la distruzione di tutti i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie che utilizzano carni suine;
- c) il divieto di impiegare per l'alimentazione dei suini i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie delle carni suine;
- d) lo studio entomologico delle zone in cui la malattia è stata constatata;
- e) la messa in opera di mezzi di lotta contro gli ectoparassiti degli animali, ed in particolare la disinfestazione di questi ultimi;
- f) l'attuazione e il controllo della disinfezione e della disinfestazione dei mezzi di trasporto;
- g) il divieto assoluto di introdurre suini vivi, qualunque sia la loro origine e destinazione, sul territorio della provincia dove l'abbattimento sistematico dei suini è stato effettuato, per un periodo di almeno un anno a partire dall'attuazione completa delle misure di cui al punto 1, lettere a), b) e c);

3. misure di controllo del ripopolamento della provincia di cui al punto 1, lettera a), dove l'abbattimento è stato effettuato, in particolare:

- a) il rinnovo o l'edificazione di installazioni di ricovero dei suini, rispondenti a specificazioni adeguate e tali da permettere una protezione sanitaria soddisfacente;
- b) l'istituzione di norme per la creazione di allevamenti di suini tali da evitare che questi raggiungano un numero eccessivo, ed in particolare che si ritorni agli allevamenti familiari in libertà non controllati;
- c) il ripopolamento progressivo delle installazioni approvate per il ricovero mediante l'introduzione di riproduttori che offrano tutte le garanzie sanitarie; tale ripopolamento sarà subordinato ad un periodo di sorveglianza sanitaria attraverso l'introduzione di animali «sentinella» sottoposti ad opportuni esami;
- d) il controllo sanitario degli allevamenti man mano che essi vengono costituiti;
- e) il controllo di tutti i movimenti dei suini di qualunque origine e destinazione;
- f) un aiuto finanziario agli allevatori per i quali l'allevamento suinicolo costituisce una risorsa con-

sistente, durante il periodo in cui vige il divieto di cui al punto 2, lettera g);

4. misure di ristrutturazione e controllo degli allevamenti suini sulla totalità del territorio sardo, in particolare:

- a) la sistemazione delle installazioni di ricovero dei suini esistenti, in modo da assicurare una protezione sanitaria soddisfacente; il loro eventuale raggruppamento, nonché le condizioni delle misure di incentivazione, ed in particolare l'entità minima e massima di tali allevamenti;
- b) il controllo sanitario degli allevamenti di suini e il controllo dei movimenti dei suini;
- c) il controllo sierologico per sondaggio dei suini presso i macelli;
- d) il controllo per sondaggio in laboratorio dei suini selvatici abbattuti.

Articolo 3

La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità italiane e le sue eventuali modifiche, decide in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 8. Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è consultato sugli aspetti finanziari, il comitato permanente delle strutture sugli aspetti strutturali.

Articolo 4

L'azione prevista dalla presente decisione, nella misura in cui essa mira a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 ⁽²⁾.

Articolo 5

1. La durata di realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione del piano e non oltre il 1° febbraio 1981.

2. La partecipazione del Fondo, sezione orientamento, è fissata a 30 milioni di unità di conto europeo.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.

Articolo 6

1. Le spese sostenute dall'Italia possono beneficiare di un aiuto del Fondo, sezione orientamento, entro i limiti fissati all'articolo 5, sempreché siano conformi al piano approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 3:

— a titolo dell'articolo 2, punto 1, lettere a), c), d), e) e f), punto 2, lettere d), e) e f), punto 3, lettere a), c), d) e f) e punto 4, lettere b), c) e d);

— a titolo dell'articolo 2, punto 4, lettera a).

2. Il Fondo rimborsa il 50 % delle spese sovvenzionabili, nei limiti di 60 milioni di unità di conto europee, di cui 20 milioni di unità di conto europee al massimo per le spese sostenute a titolo del paragrafo 1, secondo trattino.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

1. Le domande di pagamento si riferiscono alle spese effettuate dall'Italia nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 1° luglio dell'anno successivo.

2. La concessione dell'aiuto del Fondo è decisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il

proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

L'articolo 8 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

Articolo 10

1. La Commissione segue l'evoluzione della peste suina africana in Sardegna e l'applicazione del piano di eradicazione. Essa ne informa regolarmente gli Stati membri almeno una volta all'anno, in seno al comitato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane ed eventualmente delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e si sono recati sul posto.

2. Qualora si renda necessario modificare il piano di eradicazione durante il corso della sua esecuzione, una nuova decisione di approvazione deve essere presa secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 11

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1098/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 64/432/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE ⁽⁵⁾, prevede le condizioni sanitarie che devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° novembre 1980, la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, lettera j), punto ii), fra i termini «di peste suina» e «o di paralisi suina contagiosa» sono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

2. All'articolo 3, paragrafo 2:

- a) alla lettera b), fra i termini «afta epizootica» e «peste suina» vengono inseriti i termini «malattia vescicolosa dei suini»;
- b) alla lettera b), punti i) e ii), dopo i termini «afta epizootica» vengono inseriti i termini «o malattia vescicolosa dei suini»;
- c) alla lettera c), punto ii), fra i termini «di afta epizootica» e «di brucellosi bovina» vengono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

3. All'articolo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«p) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi,
- non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina,
- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi,

l'azienda deve inoltre trovarsi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;

q) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione in cui:

- non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi,
- la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi,

e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina;

r) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi».

4. All'articolo 3, paragrafo 4, inserire, dopo le parole «indenne da brucellosi», il seguente testo: «e da

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.⁽³⁾ GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

un'azienda ufficialmente indenne da peste suina o da un'azienda indenne da peste suina purché, in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati».

5. All'articolo 4 ter, inserire il seguente penultimo comma:

«Gli Stati membri di cui al primo comma possono inoltre, fino al 31 dicembre 1982, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, subordinare l'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento e da produzione della specie suina al risultato negativo della ricerca degli anticorpi della malattia vescicolosa dei suini, effettuata nei trenta giorni che precedono la spedizione».

6. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 quater

1. Gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di animali della specie suina che provengono:

a) da uno Stato membro il cui territorio sia ufficialmente indenne da peste suina;

b) o da uno Stato membro che

— da dodici mesi almeno non autorizzi più la vaccinazione contro la peste suina,

— durante lo stesso periodo non abbia registrato alcun caso di peste suina,

— ma che ammette l'introduzione nel suo territorio di suini vaccinati solo se trattasi di suini da macello o di suini da ingrasso di meno di 25 kg destinati ad aziende di ingrasso da cui potranno uscire solo per la macellazione,

e a condizione che gli animali destinati agli Stati membri cui si fa riferimento all'inizio del presente paragrafo siano nati e siano stati allevati in aziende ufficialmente indenni da peste suina e, qualora si tratti di animali da allevamento e da produzione, abbiano presentato un risultato negativo alla ricerca degli anticorpi prodotti dalla peste suina;

c) o da una parte di territorio costituita da una o più regioni contigue, riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina, per gli scambi intracomunitari, dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato.

Tale qualifica sarà sospesa dalla Commissione per un periodo di quindici giorni, fatto salvo

l'eventuale ricorso all'articolo 9 della presente direttiva, all'insorgere di un caso di peste suina o di più focolai epidemiologicamente collegati tra loro e ripartiti in un'area geograficamente limitata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, entro tale termine si può decidere di ripristinare o di ritirare la qualifica della parte di territorio in questione.

In caso di ritiro, la qualifica può essere nuovamente accordata alla parte di territorio secondo la stessa procedura solo dopo un periodo di

— tre mesi qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione;

— sei mesi in caso contrario.

2. Tuttavia, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE sono autorizzati, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, a mantenere nei confronti degli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché nei confronti delle parti di territorio interessate, fino a quando non si prenderà una decisione conformemente al paragrafo 1, lettera c), primo comma, le loro regolamentazioni nazionali di protezione contro la peste suina per l'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento, da produzione e da macello provenienti dai suddetti Stati membri o dalle suddette parti di territorio».

7. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

«F. Per quanto riguarda i suini da allevamento e da produzione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 4 e fino al 31 dicembre 1985, gli animali vaccinati contro la peste suina».

8. Nell'allegato E, lettera b), viene soppresso il quinto trattino e sono aggiunti i tre trattini seguenti:

«— peste suina,

— malattia vescicolosa dei suini,

— peste suina africana».

9. L'allegato F, modello III, punto V è modificato come segue:

1. È inserita la seguente lettera:

«c) provengono:

— da un'azienda ufficialmente indenne da peste suina ⁽²⁾

— da un'azienda indenne da peste suina ⁽²⁾
e

i) non sono stati vaccinati contro la peste suina ⁽²⁾

- ii) sono stati vaccinati contro la peste suina;
un'autorizzazione del paese destinatario è stata all'uopo concessa ⁽²⁾».
2. I punti da c) a f) diventano punti da d) a g).
3. Alla lettera e), secondo comma, i termini «da malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «da afta epizootica» e «da brucellosi bovina».

Articolo 2

L'articolo 4 quater della direttiva 64/432/CEE si applica fino al 31 dicembre 1985.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1° luglio 1985 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarsi e comunque non oltre il 1° luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento, da produzione e da macello della specie suina, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1099/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 72/461/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/213/CEE ⁽⁵⁾, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di carni fresche di suini;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° novembre 1980, la direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 3, lettere b) e c), i termini «, malattia ve-

scicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina» e «morbo di Teschen».

b) È soppresso il secondo comma dell'articolo 13.

c) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di carni fresche di suini provenienti da un altro Stato membro, ottenute:

- i) da suini che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE o
- ii) da suini non vaccinati, allevati in aziende ufficialmente indenni da peste suina situate in una parte del territorio di uno Stato membro, costituita da una o più regioni contigue indenni da peste suina, e macellati in questa parte del territorio;

e, in caso di applicazione della lettera b) di detto articolo 4 quater, paragrafo 1 o del precedente punto ii), provenienti da suini macellati in un macello in cui non sono stati macellati suini vaccinati, o sono stati macellati in momenti o in luoghi diversi, fermo restando che, in quest'ultimo caso, le loro carni sono depositate in luoghi separati.

2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, entro un termine di tre mesi dopo essere stato interpellato, stabilisce l'elenco degli Stati membri e delle parti di territorio di cui al paragrafo 1, punto ii), indenni da peste suina.

La qualifica degli Stati membri e delle parti di territorio che figurano in tale elenco sarà sospesa dalla Commissione per un periodo di quindici giorni, fatto salvo l'eventuale ricorso all'articolo 8, all'insorgere di un caso di peste suina o di più focolai epidemiologicamente collegati tra loro e ripartiti in un'area geograficamente limitata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 9, entro tale termine si può decidere di ripristinare o di ritirare la qualifica dello Stato membro o della parte di territorio in questione.

(1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 8.

(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.

(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.

(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 1.

In caso di ritiro, la qualifica può essere nuovamente accordata allo Stato membro o alla parte di territorio secondo la stessa procedura solo dopo un periodo di

- tre mesi, qualora non sia stata praticata alcuna vaccinazione;
- sei mesi, in caso contrario».

Articolo 2

1. Il Consiglio riesamina, sulla base di proposte della Commissione da presentare entro il 31 dicembre 1982, il problema degli scambi intracomunitari di carni fresche provenienti da suini vaccinati, specialmente per quanto riguarda la separazione delle carni nei macelli, prevista dall'articolo 13 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE.

2. L'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE si applica fino al 31 dicembre 1985.

La Commissione presenta al Consiglio, per il 1° luglio 1985 al più tardi, una relazione sull'evoluzione della situazione, in particolare per quanto riguarda gli scambi, accompagnata da proposte appropriate per la peste suina.

Il Consiglio delibera su tali proposte entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarsi e comunque non oltre il 1° luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di carni fresche di suini, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1100/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 80/215/CEE ⁽⁴⁾ ha fissato le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° novembre 1980, la direttiva 80/215/CEE è modificata come segue:

- a) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è inserita all'inizio del punto ii), la frase seguente: «sempreché inoltre il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini».
- b) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i termini «di malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti

fra le parole «peste suina classica» e «di morbo di Teschen».

- c) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

Per quanto riguarda la peste suina, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina, non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne che, pur non avendo subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano stati preparati in totalità o in parte a partire da o con carni fresche di suini che soddisfano ai requisiti dell'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE o con carni fresche provenienti da suini vaccinati contro la peste suina da più di tre mesi».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarsi e comunque non oltre il 1° luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carni suine, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.⁽³⁾ GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(80/1101/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 80/217/CEE entro e non oltre il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

Articolo 2

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

considerando che la direttiva 80/217/CEE costituisce uno degli elementi del programma comunitario di eradicazione della peste suina classica e che la sua entrata in vigore deve pertanto essere concomitante con l'applicazione del programma,

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(2) GU n. C 132 del 3. 6. 1980, pag. 6.

(3) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.

(4) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 17.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica

(80/1102/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che uno dei compiti che la Comunità si è assunta in campo veterinario consiste nel migliorare le condizioni sanitarie del bestiame, onde accrescere la redditività della zootecnia;

considerando che a tal fine occorre proteggere la Comunità contro la leucosi bovina enzootica; che la Comunità ha del resto già avviato un'azione volta all'eradicazione di questa malattia mediante direttive 77/391/CEE ⁽⁴⁾ e 78/52/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che le azioni di questo tipo devono contribuire a sopprimere gli ostacoli che sussistono negli scambi intracomunitari di animali vivi, dovuti alle diverse condizioni sanitarie;

considerando che è pertanto opportuno includere misure di protezione contro la leucosi bovina enzootica nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1098/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che, per facilitare l'istituzione di siffatte misure protettive, si rendono necessarie disposizioni particolari di carattere provvisorio, con la possibilità di applicare tali misure su base regionale;

considerando che le garanzie sanitarie particolari applicabili negli scambi intracomunitari di bovini da alleva-

mento o da produzione devono essere al massimo equivalenti a quelle che gli Stati membri applicano nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di profilassi della leucosi bovina enzootica;

considerando che il rischio di propagazione della leucosi bovina enzootica dev'essere valutato in funzione delle categorie di animali; che è quindi opportuno prevedere alcune deroghe per gli animali destinati all'ingrasso ed escludere i bovini da macello dall'applicazione del regime in causa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

«j) purché si tratti di bovini di allevamento riproduttori di razza pura, quali sono definiti all'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore, provenire da un allevamento:

i) in cui non è stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale alcun fatto che consenta di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi tre anni;

ii) il cui proprietario abbia dichiarato di non essere stato a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati o sono stati allevati in tale allevamento o hanno fatto parte integrante di detto allevamento nei precedenti dodici mesi».

2. L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dal seguente testo:

«e) provenire da un allevamento in cui nulla ha consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi tre anni e, se di età superiore a dodici mesi, essere stati sottoposti con esito negativo nei trenta giorni

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 2. 4. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 128.⁽³⁾ GU n. C 133 del 28. 5. 1979, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽⁷⁾ Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

precedenti il carico ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato G.

Tuttavia, questo esame non sarà necessario per i bovini di sesso maschile e per i bovini castrati destinati alla produzione di carne, di età inferiore a 30 mesi, purché all'atto del carico questi animali rechino un contrassegno particolare di identificazione e lo Stato membro adotti tutte le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali».

3. All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

«G. per quanto riguarda i bovini di sesso femminile destinati alla produzione di carne, di età inferiore a 30 mesi, che in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) non sono stati sottoposti ad alcun esame sierologico. Tali animali devono recare un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali».

4. L'articolo 8, paragrafo 2 è completato dal seguente comma:

«Per quanto riguarda in particolare la leucosi bovina enzootica e gli animali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j), gli Stati membri sono autorizzati, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, ad esigere altresì che tutti gli animali dell'allevamento di provenienza, di età superiore a ventiquattro mesi alla data dell'esame, abbiano, nel corso degli ultimi dodici mesi, reagito negativamente ad un esame sierologico effettuato conformemente all'allegato G. Tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro qualora, secondo la procedura di cui all'articolo 12, sia riconosciuto che esso offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica».

5. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri che, alla data di applicazione della presente direttiva, attuano un programma obbligatorio nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica, possono subordinare l'introduzione sul loro territorio di bovini da allevamento o da produzione destinati ad essere integrati in allevamenti bovini non sospetti di leucosi, alla presentazione di un certificato compilato da un veterinario ufficiale competente il giorno del carico e redatto almeno nella o nelle lingue del paese destinatario, da cui risulti che:

- a) il predetto veterinario non ha accertato elementi da cui si possa desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza negli ultimi tre anni, ed inoltre, il proprietario dell'allevamento ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali elementi, e ha dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e cresciuti nell'allevamento stesso o ne hanno fatto parte integrante negli ultimi dodici mesi;
- b) negli ultimi dodici mesi, tutti i bovini di oltre 24 mesi d'età alla data dell'esame, appartenenti all'allevamento di provenienza, hanno reagito negativamente a un esame sierologico eseguito conformemente all'allegato G.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati ad applicare gli stessi requisiti al loro territorio o, per quanto concerne il Regno Unito, all'Irlanda del Nord se un piano di eradicazione della leucosi bovina enzootica vi è attuato in applicazione della direttiva 77/391/CEE o qualora sia provato che, alla data in cui il comitato veterinario permanente è stato interpellato, vi sono rispettate da almeno due anni le condizioni minime previste dall'articolo 2 della direttiva 80/1102/CEE.

Le condizioni complementari cui può essere subordinata tale estensione per ciascuno Stato membro o parte di territorio interessato possono essere precisate nella decisione prevista al primo comma».

6. Nell'allegato E, alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

«— leucosi bovina enzootica».

7. Nell'allegato F, modello I:

a) al punto V:

aa) dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

«e) — sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi ⁽⁵⁾ o, se di età inferiore a 12 mesi, dalla nascita, in un allevamento in cui, nel corso degli ultimi tre anni ⁽⁵⁾, a conoscenza del sottoscritto e secondo le assicurazioni date dal proprietario, non è stato accertato alcun caso di leucosi bovina enzootica,

— alla data dell'esame, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono stati sottoposti ⁽²⁾ ⁽¹²⁾ nel corso degli

- ultimi 12 mesi ⁽⁵⁾, con risultato negativo, ad un esame sierologico ⁽¹³⁾,
- hanno reagito negativamente ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽²⁾ entro il termine prescritto di trenta giorni ⁽⁵⁾ ad un esame sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica;
 - sono destinati all'ingrasso ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾»;
- bb) i punti da e) a i) diventano punti da f) a j);

b) dopo la nota ⁽¹⁰⁾, inserire le seguenti note:

«⁽¹¹⁾ Questa eccezione è consentita solo per gli animali maschi di età inferiore a 30 mesi

destinati all'ingrasso, sempreché tali animali rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione.

⁽¹²⁾ Tale indicazione è necessaria solo per gli animali riproduttori di razza pura, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore.

⁽¹³⁾ L'esame sierologico è stato effettuato conformemente all'allegato G della direttiva 64/432/CEE».

8. È aggiunto il seguente allegato G:

«ALLEGATO G


Prova di immunodiffusione per la ricerca della leucosi bovina enzootica

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.
2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

a) Germania	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere – Tübingen
b) Belgio	Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
c) Francia	Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères
d) Granducato del Lussemburgo	—
e) Italia	Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia
f) Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam
g) Danimarca	Statens Veterinære Serumlaboratorium, København
h) Irlanda	Veterinary Research Laboratory, Abbots-town, Dublin
i) Regno Unito:	
1. Gran Bretagna:	The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England
2. Irlanda del Nord:	The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.
3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.
4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:
 - a) antigene: esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero ufficiale CEE;
 - b) siero in esame;
 - c) siero di controllo riconosciuto positivo;

- d) gel di agar
 0,8 % di agar
 8,5 % di NaCl
 tampone Tris 0,05 M a pH 7,2;
 versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.
5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso;
 diametro del pozzetto centrale: 4 mm,
 diametro dei pozzetti periferici: 6 mm,
 distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.
6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.



7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti:
 antigene: 32 microlitri,
 siero di controllo: 73 microlitri,
 sieri in esame: 73 microlitri.
8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20-27 °C), in atmosfera confinata ed umida.
9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.
- a) Il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE e una linea completa di identità con il siero di riferimento;
- b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della LBE e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;
- c) la reazione è considerata non conclusiva:
- (i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibile, ovvero
- (ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.
- Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

Soluzioni e materiali necessari:

- 40 ml di agarosio all'1,6 % in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl;
- 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
- 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 di NaCl;

4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm;
5. un punzone del diametro di 4-6 mm;
6. antigene di riferimento;
7. antigene da standardizzare;
8. bagnomaria (56 °C).


Modo di operare:

Sciogliere l'agarosio (1,6 %) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.


Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:


Scatola Petri n. 1
Siero 1:10




Scatola Petri n. 2
Siero 1:10



Scatola Petri n. 3
Siero 1:5



Scatola Petri n. 4
Siero 1:5



Aggiunta di antigene:

I. Scatole Petri 1 e 3:

pozzetto A	= antigene di riferimento non diluito,
pozzetto B	= antigene di riferimento, diluito 1:2,
pozzetti C + E	= antigene di riferimento,
pozzetto D	= antigene da controllare, non diluito.


II. Scatole Petri 2 e 4:

pozzetto A	= antigene in esame, non diluito,
pozzetto B	= antigene in esame, diluito 1:2,
pozzetto C	= antigene in esame, diluito 1:4,
pozzetto D	= antigene in esame, diluito 1:8.

Istruzioni complementari

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).
2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.
3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.
4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 %; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5 % e del 10 %.
5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento».

Diametro



Articolo 2

Gli Stati membri che alla data di attuazione della presente direttiva non applicano un programma obbligatorio nazionale o regionale di profilassi della leucosi bovina enzootica, stabiliscono un programma di minima per l'eradicazione di tale malattia, comprendente almeno i seguenti requisiti:

— tutti i tumori riscontrati negli organi e nel sistema linfatico di bovini devono essere notificati ed esami-

nati dal punto di vista istologico da un laboratorio veterinario posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nell'allegato G;

— tutti i bovini degli allevamenti che hanno avuto un contatto contagioso con un animale su cui è stato riscontrato un tumore leucotico sono sottoposti ad un esame di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuato in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato;

— in un allevamento in cui su un animale è stato riscontrato un tumore leucotico e per il quale è stata confermata la diagnosi di leucosi bovina enzootica, gli animali infetti potranno uscire dagli allevamenti soltanto per essere macellati, sotto il controllo delle autorità veterinarie competenti. L'allevamento deve rimanere sotto controllo ufficiale fino al momento in cui non vi si sia potuto avere esito negativo in almeno tre esami effettuati, ad intervalli di sei mesi, su tutti i bovini di età superiore a ventiquattro mesi, in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato.

Articolo 3

L'articolo 1 è applicabile fino al 31 dicembre 1985.

Entro il 31 dicembre 1984, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, unitamente a proposte riguardanti il regime definitivo.

Il Consiglio si pronuncia in merito a tali proposte prima del 1° luglio 1985.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY
